

Caltanissetta e Agrigento — aditi dalle imprese che ritenevano infondate le pretese dell'INPS — avevano disposto la sospensione delle cartelle esattoriali rinviando le parti al giudizio di merito;

gli imprenditori lamentano il fatto che oggi la Monte Paschi Serit — dopo aver ricevuto copia delle ordinanze di sospensione senza che nulla si sia modificato nel percorso giudiziario e senza che sia intervenuta alcuna sentenza di merito a dirimere la questione — abbia « reiterato una procedura inaccettabile e a dir poco vessatoria ponendo nel nulla le ordinanze dei tribunali di sei distretti giudiziari »;

la stessa associazione — si legge in un comunicato stampa di qualche giorno fa — si interroga sui reali motivi che hanno spinto la Monte Paschi Serit ad intraprendere la strada delle azioni esecutive e delle iscrizioni ipotecarie, « quasi abbia previsto l'esito dei giudizi di merito o se invece più verosimilmente non si tratti dell'ennesimo strafalcione delle esattorie, rispetto al quale però la capacità di sopportazione degli imprenditori è ormai colma » —:

se non ritengano opportuno avviare con urgenza un'indagine ispettiva al fine di verificare la legittimità dell'azione intrapresa dalla società concessionaria del servizio di riscossione e — all'occorrenza — disporre l'immediata sospensione del ruolo e delle cartelle esattoriali, almeno sino a quando non sia intervenuta sulla questione una decisione definitiva da parte dei giudici del lavoro. (4-03417)

\* \* \*

#### *POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI*

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ZANELLA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

per assicurare alla popolazione un'alimentazione più sana e favorire

un'agricoltura ed una zootecnia più rispettose dell'ambiente e della salute l'Italia promuove con leggi nazionali e regionali il consumo di alimenti prodotti in modo biologico;

ai sensi dell'articolo 59 della legge finanziaria per il 2000 (n. 488 del 1999) infatti, per promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile nell'ambito di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, dal 1° gennaio 2000 i produttori e venditori di alcuni prodotti fitosanitari e mangimi integratori contenenti farine e proteine animali devono versare un contributo per la sicurezza alimentare che finanzia un « Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità », che il Governo impiega per finanziare campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del consiglio, del 14 luglio 1992;

l'articolo 59 della legge finanziaria 2000, al comma 4 prescrive che per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedano nelle diete giornalieri l'uso di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'istituto nazionale della nutrizione; il comma 5 prevede invece che dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmetta al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a favore del « Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità » e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo;

con la legge n. 76 del 1997 la regione Marche ha previsto contributi ai comuni per svolgere informazione, aggiornamenti ed educazione sui prodotti biologici finalizzati alla loro introduzione nelle mense scolastiche e alle aziende sanitarie locali che li sperimentino nelle mense degli ospedali (articolo 12);

con la legge n. 15 del 2000 la regione Friuli-Venezia Giulia eroga contributi a soggetti che utilizzino prodotti biologici nelle mense pubbliche mentre la legge n. 21 del 2001 della regione Umbria finanzia soggetti pubblici che impieghino almeno il 40 per cento di prodotti biologici nell'ambito di progetti di promozione, comunicazione ed educazione alimentare;

d'altra parte la presenza di residui di pesticidi ed antiparassitari negli alimenti, nonché di nitrati assorbiti attraverso i concimi, aumenta fortemente il rischio di contrarre tumori, soprattutto nei bambini che, come afferma un organismo di ricerca statunitense (*l'Environmental Working Group*) « A causa della loro fisiologia, del tipo e della quantità di cibo che mangiano, dell'insieme dei residui che possono trovare negli alimenti, i bambini corrono rischi molto più elevati di contrarre tumori e già all'età di sei anni possono aver superato di dieci volte il livello di rischio accettabile nel corso dell'intera vita »;

con l'obiettivo di promuovere tra i cittadini un'alimentazione più sana ed equilibrata, nelle scuole di 342 comuni sono state attivate mense biologiche che erogano 440.000 pasti giornalieri, un'esperienza che è stata spesso accompagnata da attività di educazione alimentare rivolta al personale della scuola e ai genitori —;

quante e quali siano le strutture sanitarie e assistenziali pubbliche che utilizzano in Italia alimenti biologici nei servizi di ristorazione collettiva e quali di esse abbiano usufruito dei contributi previsti dall'articolo 59 della legge finanziaria 2000, a partire dal 1° gennaio 2001;

quale sia la percentuale di prodotti biologici utilizzata rispetto al totale delle

derrate alimentari consumate nelle mense, quanti pasti a base di prodotti biologici vengano erogati al giorno e a partire da quale data ne sia iniziato l'impiego nei singoli ospedali e case di cura. (4-03405)

OSVALDO NAPOLI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in Piemonte ed in particolare in provincia di Cuneo, nella zona di Fossano, i servizi veterinari hanno riscontrato un focolaio di « malattia vescicolare dei suini » e sono in applicazione le disposizioni sanitarie previste dalla legislazione vigente;

i danni si palesano pesanti, svariati milioni di euro, come già indicato nella comunicazione della regione Piemonte prot. 8525 del 19 giugno 2002 —;

quali misure i Ministri interrogati intendano adottare per fronteggiare l'emergenza causata dalla malattia vescicolare e per porre rimedio ai gravi danni provocati dalla stessa alle aziende;

se i Ministri interrogati non ritengano necessario intervenire con urgenza nei territori in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati già abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

se i suddetti Ministri non considerino quali interventi finanziabili i seguenti:

a) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

b) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

c) oneri relativi al fermo aziendale derivante dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle aziende ricadenti in zona di protezione;

se i Ministri interrogati non ritengano che l'entità del contributo da destinare alle aziende dei territori colpiti dalla malattia

vescicolare debba essere pari al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi suddetti;

se i Ministri interrogati non ritengano utile, al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare la suddetta emergenza, di supportare le aziende colpite avvalendosi dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma 85 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, atteso che un importo di 15 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese soggette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da *virus* della malattia vescicolare dei suini;

se i Ministri interrogati non ritengano di trasferire alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari all'attivazione degli interventi.

(4-03415)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

PISA, AMICI, PISTONE e DEIANA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

si è svolto un convegno dei ginecologi consultoriali del Lazio, organizzato dall'Agico nei giorni 4-5 aprile 2002, a Palazzo Barberini, durante il quale sarebbe stata sostenuta, in un intervento del giorno 5 aprile, la difficoltà di natura giuridico-legale a prescrivere la pillola del giorno dopo alle minori;

anche in seguito a tale iniziativa giungono notizie secondo le quali in alcuni consultori pubblici la pillola del giorno dopo non verrebbe più prescritta nella regione Lazio alle minori;

in un quadro generale che vede — anche nel Lazio — la diminuzione del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza resta tuttavia critico il numero dei minori che vi ricorrono;

«la pillola del giorno dopo» viene classificata come contraccettivo orale d'urgenza nella farmacopea italiana;

la legge n. 194 del 1978 stabilisce all'articolo 2, lettera *d*) che «la somministrazione su prescrizione medica, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori»;

la non prescrizione e la non somministrazione di tale pillola non risponderebbe dunque a nessuna indicazione di tipo legislativo; al contrario sembra essere la conseguenza della campagna politica attuata nella regione contro questo metodo contraccettivo, che ha portato anche ad un voto del consiglio regionale che invitava i farmacisti e gli operatori ad un'improponibile ed illegittima «obiezione di coscienza»;

il TAR del Lazio ha successivamente dichiarato illegittima tale obiezione di coscienza;

non esiste nessun impedimento di legge e nessuna indicazione deontologica che impedirebbe la somministrazione alle minori della «pillola del giorno dopo»;

tale atteggiamento può avere inoltre effetti negativi anche sulla capacità di attrazione dei servizi pubblici nei confronti delle ragazze e dei ragazzi, creando ulteriori problemi per una corretta prevenzione e tutela della salute sessuale e riproduttiva;

altresì può produrre comportamenti difformi tra i diversi servizi e un indebolimento dei servizi pubblici, rispetto a quelli privati, che continuerebbero a prescrivere «il contraccettivo orale d'urgenza»;

la scelta di non distribuire questo contraccettivo significa far correre alle minorenni il rischio di una gravidanza